

PARTE QUINTA

LEGISLAZIONE ANNO 2001

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 20 novembre 2000, n. 407 “Regolamento recante disposizioni sulla composizione ed i compiti del Comitato amministratore del fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488” (Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001).

Al Fondo speciale istituito presso l'INPS sovrintende un Comitato amministratore, nominato per un quadriennio, composto da cinque rappresentanti del settore, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., un rappresentante del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed uno del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Il Presidente del Comitato è eletto, nella prima seduta tra i componenti del comitato ed agli stessi viene corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista per i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto.

Il Comitato opera avvalendosi della struttura e del personale dell'INPS, ivi compreso quello delle Ferrovie dello Stato S.p.A., trasferito all'Istituto ai sensi dell'art. 43, c. 5, della legge n. 488/1999, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del Comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato amministratore predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati di una

relazione da trasmettere, unitamente agli stessi, al Consiglio di amministrazione per i successivi adempimenti e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

Vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurare l'equilibrio, decide i ricorsi ed assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001).

Ridefinizione dei contributi di maternità.

Per gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza a favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti, ai fini del trattamento di maternità, avviene con delibera degli stessi enti, approvata dai Ministeri vigilanti.

Ai fini dell'approvazione della delibera gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione comprovante uno stato di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

Assegno di maternità concesso dall'INPS.

L'assegno di maternità di cui all'art. 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela obbligatoria della maternità e che possono far valere almeno tre mesi di contribuzione secondo le modalità previste dal regolamento in parola.

L'assegno è concesso per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante o residente nel territorio dello Stato, o per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Le norme in esame prevedono, anche, un'estensione della tutela per quanto riguarda i soggetti beneficiari.

L'assegno, determinato ai sensi dell'art. 49, commi 8 e 11 della legge n. 488/1999 per un importo massimo di 3 milioni, è riconosciuto interamente nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela economica obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento, se questa risulta inferiore.

L'assegno di maternità è concesso ed erogato dalla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza entro 120 giorni dalla presentazione di regolare domanda, da presentare nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica delle donne che lo ricevono in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

A valere sulle risorse previste dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle stesse all'INPS.

Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

Assegno di maternità e per il nucleo familiare concessi dai Comuni.

L'assegno di maternità, di cui all'art. 66 della legge n. 448 del 1998, è concesso a decorrere dal 1° luglio 2000 alle madri, cittadine italiane residenti o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale assegno è concesso per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante o residente nel territorio dello Stato, o per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ed è modulato secondo la composizione del nucleo familiare e del reddito.

Le norme in esame prevedono un'estensione della tutela per quanto riguarda i soggetti beneficiari ed equiparano i figli adottivi ai minori adottati ed i genitori agli adottanti.

La domanda per la concessione dell'assegno è presentata al comune di residenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica delle donne che lo ricevono in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno, di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione di domanda per l'assegno di maternità di cui all'art. 49, comma 8 della legge n. 488/1999.

L'assegno è riconosciuto per la quota differenziale in presenza di trattamenti previdenziali ed economici di maternità.

L'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori è concesso dai comuni e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare si verifichi successivamente, in tal caso l'assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificato il requisito in parola.

Il diritto cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione per il nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica.

La domanda per la concessione dell'assegno in parola è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine

perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il beneficio.

I comuni in caso di prestazione indebitamente erogata provvedono alla revoca del beneficio e trasmettono il provvedimento all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

L'assegno di maternità concesso dai comuni, ex art. 66 della legge n. 448/1998, non spetta se è stato concesso per lo stesso evento l'assegno di maternità di cui all'art. 49 della legge n. 488/1999.

Qualora l'assegno di cui al già citato art. 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per il conseguente provvedimento di revoca.

Gli assegni concessi dai comuni vengono erogati dall'INPS attraverso le proprie strutture, le quali provvedono al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre ed al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data della ricezione dei dati trasmessi dal comune.

In sede di prima attuazione il pagamento degli assegni è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei dati da parte del comune. A valere sulle risorse previste dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle stesse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 22 dicembre 2000 "Allineamento delle aliquote contributive dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto alle aliquote medie dei dipendenti del settore industriale per l'anno 1999"
(Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001).

Il decreto prevede, per l'anno 1999, la riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, di cui al decreto legislativo n. 414/1996, per allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.

Le aliquote passano, pertanto, dall'11,219% all'8,89% delle retribuzioni imponibili.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

Le disposizioni che interessano l'INPS sono le seguenti:

Art. 2. Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.

La fascia di reddito attualmente compresa nel primo scaglione è stata elevata da 15 a 20 milioni e sono state incrementate le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa.

Le aliquote IRPEF relative ai diversi scaglioni di reddito sono state ridotte per l'anno 2001 di 0,5 punti percentuali ad eccezione di quella applicabile al secondo scaglione che passa dal 25,5% al 24%, con conseguente riduzione dell'1,5%.

Sono previste ulteriori diminuzioni per gli anni 2002 e 2003.

Aumentano gli importi della detrazione per carichi di famiglia a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

La detrazione è stabilita nella misura di lire 552.000 per l'anno 2001 e di lire 652.000 a partire dall'anno 2002.

Tali importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

E' prevista una rimodulazione delle detrazioni sia per il lavoro dipendente, a favore delle fasce più basse di reddito rapportata al periodo di lavoro o di

pensione nell'anno anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, che per i redditi da lavoro autonomo o d'impresa.

L'ulteriore detrazione d'imposta prevista per i contribuenti che possiedono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta anche a coloro i quali sono titolari di redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000.

Sono previste modifiche alle detrazioni per i redditi minimi.

Per i contribuenti, al cui reddito complessivo concorrono il reddito dell'abitazione principale e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione di lire 300.000, se tale reddito non supera lire 9.100.000, di lire 200.000, se tale reddito supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000, e di lire 100.000, se tale reddito supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.

Per i contribuenti, al cui reddito complessivo concorrono il reddito dell'abitazione principale, il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante da assegni periodici percepiti in seguito a separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, spetta una detrazione di lire 400.000, se tale reddito non supera lire 9.100.000, di lire 300.000, se tale reddito supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000, di lire 200.000, se tale reddito supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000, e di lire 100.000, se tale reddito supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000.

Al fine di consentire, infine, un celere recupero dell'eventuale credito vantato dai sostituti di imposta in seguito alla restituzione ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, nella busta paga di novembre delle ritenute operate nel corso dell'anno 2000, fino ad un importo massimo di lire 350.000, di cui all'art. 3 del decreto-legge in data 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sancita la legittimità dell'utilizzo di tale credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000 (*comma 10*).

Art.3. Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero.

L'articolo prevede la possibilità, per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, di dichiarare, entro il 30 giugno 2001, redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati, imponibili in Italia.

Al comma 2 è previsto per l'anno 2001 che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia siano esclusi dalla base imponibile. Tali redditi devono comunque essere dichiarati in caso di richiesta di prestazioni agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.

Art. 4. Riduzione della aliquota IRPEG.

L'aliquota Irpeg, applicabile sul reddito delle società di capitale e degli enti, commerciali e non commerciali, attualmente stabilita nella misura del 37% è ridotta al 36%, per i redditi del periodo d'imposta 2001 e, a decorrere dal periodo di imposta 2003, al 35%.

Conseguentemente, il credito d'imposta sui dividendi riconosciuto ai soci è ridotto al 56,25%, per gli utili distribuiti nel 2002 e nel 2003, al 53,85%, per gli utili distribuiti negli anni successivi (*comma 1*).

La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98% al 93,5%; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98% al 98,5%; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98% al 99% (*comma 4*).

Art.6. Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa.

Dal 2001, per le società e gli enti commerciali che fruiscono dell'agevolazione per favorire la capitalizzazione delle imprese (c.d. DIT), consistente nella tassazione con aliquota ridotta di una parte del reddito, viene eliminato il vincolo attualmente previsto secondo cui l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo di tali

soggetti non può essere inferiore al 27%, o, per le società che si quotano, inferiore al 20%.

Art. 7. Incentivi per l'incremento dell'occupazione.

E' prevista la concessione di un credito d'imposta per tutti datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

La concessione di detto credito d'imposta è indipendente dalla localizzazione territoriale delle unità produttive aziendali.

Sono esclusi dall'agevolazione tutte le amministrazioni pubbliche.

Ai fini del credito d'imposta, le assunzioni devono riguardare lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, aventi le seguenti caratteristiche:

- siano di età non inferiore a 25 anni;
- non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap.

Il credito d'imposta non compete se non vengono osservati i contratti collettivi nazionali e se non vengono rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626/1994.

L'incremento della base occupazionale si ritiene conseguito ogni qualvolta il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese, risulti superiore alla media dei lavoratori dipendenti con il medesimo contratto occupati nel periodo che va dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000. Il credito d'imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato ed a tempo determinato risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito d'imposta è stabilito nella misura di Lire 800.000 per ciascun mese per ogni nuovo dipendente assunto.

Relativamente alle assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Tale credito è concesso, altresì, ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate l'anno.

Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

Per le piccole e medie imprese, con unità produttive situate in determinate aree svantaggiate del territorio nazionale, rimangono in vigore le disposizioni, di cui all'articolo 4 della legge n. 448/1998, relativamente alle assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000 e pertanto il credito d'imposta previsto potrà continuare ad essere utilizzato fino ad esaurimento.

Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 della citata legge n. 448/1998, spetta, in aggiunta al credito disciplinato dal comma 1, un ulteriore credito d'imposta pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente.

Art. 8. Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

Alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità

regionale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla stessa Commissione.

Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi ad esclusione dei costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio.

Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta. Esso non concorre né alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap.

Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

Il credito d'imposta è rideterminato, se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione e, nel caso in cui, i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, escludendo il costo dei beni anzidetti.

Art. 9. Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale.

Per i periodi d'imposta successivi al 2000, viene prevista la possibilità per gli imprenditori individuali e le società di persone di optare per la tassazione del reddito d'impresa con l'applicazione dell'aliquota stabilita per coloro i quali sono soggetti all'Irpef. L'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci di tali società verranno tassati, con le stesse modalità dei soci di una società di capitali, solo per gli utili prodotti dall'impresa e dalla società di persone che essi percepiscono.

L'impresa individuale, così come la società di persone, viene configurata, in sostanza, come "soggetto" autonomo rispetto all'imprenditore (e ai soci) che, dunque, partecipa come socio di una società di capitali.

Da tale impostazione deriva l'applicabilità delle regole fiscali — opportunamente adattate — che disciplinano sia la tassazione delle società di capitali sia i rapporti di partecipazione agli utili.

Art. 13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Sono previste agevolazioni fiscali per le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa con forfetizzazione fiscale, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo e di impresa, per i primi tre anni dall'inizio dell'attività.

Art. 14. Regime fiscale delle attività marginali.

La disposizione prevede un regime fiscale agevolato in favore delle persone fisiche esercenti attività cosiddette "marginali" caratterizzate dalla realizzazione di ricavi e di compensi non superiori al limite massimo di 50 milioni di lire.

Per tali soggetti è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 del T.U. delle imposte sui redditi.

Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari la posizione dei suddetti contribuenti è valutata tenendo conto dell'ammontare che costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposta sui redditi.

Art. 16. Disposizioni in materia di base imponibile IRAP.

Sono previste una serie di disposizioni in materia di determinazione della base imponibile dell'IRAP, apportando modifiche al decreto legislativo n. 446/97. E' introdotta, inoltre, una deduzione forfetaria dalla base imponibile fino a concorrenza della stessa, diversamente articolata per i contribuenti che realizzano un valore della produzione netta fino a lire 350.300.000.

Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.

Introduce una modifica al DPR n. 602/73 prevedendo la riscossione mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche delle ritenute operate dagli enti pubblici, tra cui l'INPS. In questo modo si supera

l'attuale procedura che prevede il versamento delle suddette somme tramite gli intermediari (*comma 4*).

Art. 43. Dismissione di beni e diritti immobiliari.

La disposizione prevede la sostituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica nella presentazione alle Camere della relazione illustrativa sullo stato della dismissione dei beni e dei diritti immobiliari, in quanto i residuali programmi di dismissione immobiliare degli enti previdenziali pubblici sono attuati e coordinati dal Ministero del lavoro (*comma 1*).

Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi (*comma 4*).

Le disposizioni sono dirette a favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali da parte degli enti previdenziali cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 104/1996, attraverso la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o il bonario componimento al fine di conseguire un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito. Inoltre gli enti sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000, purchè questi versino in unica soluzione e senza interessi l'80% delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali (*commi 11 e 12*).

E' stata abrogata la lettera c) del comma 109 dell'art.3 della legge n. 662/96 che prevedeva l'applicazione del diritto di prelazione e della garanzia del rinnovo del contratto di locazione nonché delle modalità di determinazione del prezzo di

vendita, anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate (*comma 18*).

E' prevista la permanenza alle dipendenze degli enti previdenziali dei lavoratori addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dimessi (*comma 19*).

Art. 47. Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.

Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operativita' dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e' differito di ventiquattro mesi (31 dicembre 2003).

L'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attivita' di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.

Art. 65. Semplificazione delle procedure.

E' previsto uno snellimento delle procedure relative alle liquidazioni degli enti pubblici soppressi, nonché una serie di disposizioni dirette ad un migliore impiego di contributi comunitari.

Art. 68. Gestioni previdenziali

commi 1 e 2,

prevede l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato nella misura di:

- 1.044 miliardi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti di bilancio a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal FPLD, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione minatori e dall'ENPALS;

- 258 miliardi, ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge 20 dicembre 1997, n.449, derivanti dalla copertura degli oneri delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/84.

Conseguentemente determina in:

- 26.431 miliardi l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art.37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/89 da ripartire con la procedura della Conferenza dei Servizi tra le Gestioni previdenziali interessate;
- 6.531 miliardi il contributo ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97, da ripartire tra il FPLD e le Gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

commi 5 e 7,

Sono state inserite alcune norme di interpretazioni autentica che riguardano in particolare:

- la non applicazione delle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per i contratti di formazione e lavoro (articolo 3, comma 6 della legge 863/84);
- le modalità di ripartizione, per il triennio 2000-2002, di ciascuna rata annuale del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, stabilito per fronteggiare maggiori esigenze finanziarie derivanti da specifiche regole già previste per i soppressi Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, pari rispettivamente a 1.350 e 150 mld. annui (articolo 41, commi 2 e 3 della legge n. 488/1999).

Tale contributo, infatti, va ripartito tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero di lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive risultanti a detta data.

Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico.

commi 1 e 2,

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Con la stessa decorrenza, inoltre, viene meno la riduzione e/o il blocco dell'indicizzazione delle pensioni rispettivamente superiori a 5 o 8 volte il trattamento minimo.

commi 3 e 4,

a decorrere dal 1° gennaio 2001 le maggiorazioni sociali spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici che siano almeno ultrasessantenni ed in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge sono incrementate:

- di lire 100.000 mensili per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
- di lire 80.000 mensili per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- di lire 20.000 per gli ultrasessantenni.

Le maggiorazioni sociali, nella misura prevista dalla norma, sono estese anche ai titolari di pensione a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

comma 5,

I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa nonche' quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili.

Dal 1° gennaio 2001 decorrono sia gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici, che la rivalutazione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa ed alla "Mutualita' pensioni".